

PATTO DI INTEGRITA'

TRA L'AUTOMOBILE CLUB BIELLA E I FORNITORI

| |
|--|
| <p>OGGETTO: _____</p> <p>procedura (CIG _____)</p> <p>Data: _____</p> |
|--|

Questo documento costituisce parte integrante di questa gara e di qualsiasi contratto assegnato dall'Automobile Club Biella. Il Fornitore, con l'accettazione dell'ordine di acquisto e/o fornitura, accetta automaticamente anche il Patto d'Integrità seguente:

PATTO D'INTEGRITA'

1. Il presente Patto d'Integrità, che è allegato alla conferma di affidamento e ne costituisce parte integrante e sostanziale, stabilisce il reciproco e formale obbligo di AC Biella e del fornitore del servizio/prodotto in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.
2. Il personale ed i collaboratori dell'Automobile Club Biella, nonché il personale ed i collaboratori delle società in house dell'Ente, impiegati ad ogni livello nell'espletamento dell'aggiudicazione del servizio/fornitura e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente e si impegnano a rispettare.
3. Il fornitore si impegna al rispetto di tutte le disposizioni contenute nel *DPR 16 aprile 2013 n. 62, Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, e nel Codice di comportamento dell'Ente*, i cui testi integrali, ai quali si rinvia, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, www.biella.aci.it – “Sezione Amministrazione Trasparente/Disposizioni Generali/Atti Generali”, nonché alle disposizioni contenute nell'affidamento del servizio/fornitura e nei relativi allegati della procedura di acquisto.
4. Il fornitore, a tale fine, dichiara:
 - a. che non si trova in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non ha concluso né concluderà con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla formulazione delle proprie offerte nell'ambito delle singole procedure di acquisto;
 - b. di impegnarsi, qualora partecipi ad una procedura di acquisto contemporaneamente ad altro/i soggetto/i rispetto al/i quale/i si trovi in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, ad indicare ad AC Biella di aver formulato autonomamente l'offerta e ad allegare documentazione idonea a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;
 - c. di astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza nelle fasi di svolgimento della procedura di gara e/o durante

l'esecuzione degli eventuali contratti aggiudicati ovvero di segnalare tempestivamente ad AC Biella tentativi di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara, fornendo in tal caso ad AC Biella elementi dimostrabili a sostegno delle suddette segnalazioni;

- d. di informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti nonché di vigilare affinché gli impegni sopraindicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti coinvolti nella procedura d'acquisto e nell'esecuzione del contratto.

5. Il fornitore prende atto ed accetta che nel caso di mancato rispetto degli obblighi e degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'Automobile Club Biella, potranno essere applicate le seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:

- ❖ risoluzione del contratto stipulato con AC Biella;
- ❖ applicazione delle eventuali penali previste dal contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, compreso quello all'immagine;
- ❖ esclusione del fornitore dalle procedure di acquisto indette dall'AC Biella da due a tre anni;
- ❖ segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità.

6. Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato.

7. Ogni controversia relativa all'interpretazione, ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra Automobile Club Biella e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sarà risolta dall'Autorità Giudiziaria competente.

8. Il fornitore si impegna a rendere noti, su richiesta di AC Biella, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto assegnatogli a seguito della procedura d'acquisto in oggetto inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il "congruo ammontare dovuto per servizi legittimi".

Data _____

IL FORNITORE
